



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara,
nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai
sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 415/2025 del ruolo dei procedimenti unitari presentato
da:

██████████, nata a Napoli il ██████████, c.f. ██████████, per il tramite dell'OCC
Presidium Debitores di Napoli, con i nominati gestori della crisi avv.ti Bruno Camillo e Manzo
Valeria;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

richiamati i precedenti decreti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.9.2025;

letto l'art. 70 CCII;

pronuncia la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 13.6.2025, ██████████ ha proposto domanda di omologa del
piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'esposizione debitoria dell'istante è rappresentata unicamente dal saldo residuo di due mutui
ipotecari contratti nel 2010 e nel 2011 con Unicredit (credito attualmente ceduto a Prisma SPV)
per l'acquisto e la ristrutturazione della casa destinata ad abitazione principale, oltre alle spese
della presente procedura.

Il piano – come modificato a seguito della precisazione del credito resa da Prisma SPV - prevede
il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati, il pagamento falcidiato
del creditore ipotecario (in misura pari alla offerta base ricevibile in sede esecutiva, oltre alla
medesima percentuale riservata ai chirografari per la parte degradata) nonché il pagamento
parziale nella misura del 2,5% dei debiti di natura chirografaria (per natura e degradati) in un
arco temporale di 6 anni con rate mensili di € 750 e la corresponsione di acconti all'omologa in
favore dell'advisor e del creditore ipotecario mediante le risorse apportate da soggetti terzi,

██████████ e ██████████, come da dichiarazione di impegno agli atti (cfr. all.ti 27 e 28).

L'istante, ██████████, infatti, non dispone di alcuna entrata ed il suo nucleo familiare è rappresentato dalla stessa, dal marito e da due figli minorenni. Rappresenta l'istante che la causa del sovraindebitamento è da rinvenire nella perdita del lavoro dipendente alla fine dell'anno 2012, dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione con la nascita del primo figlio.

Con decreto del 7.2.2025 veniva fissata l'udienza di omologa dichiarando l'ammissibilità della proposta e del piano.

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori e non sono da questi pervenute osservazioni, così come precisato dal gestore della crisi con la relazione depositata in data 18.7.2025. L'OCC dava altresì atto che il creditore Prisma SPV precisava il proprio credito nel maggior importo di € 102.150,78 di natura ipotecaria ed € 16.975,01 in chirografo (a fronte del debito inizialmente indicato in piano di € 100.222,55). Il gestore, pertanto, provvedeva a modificare il piano nell'importo dovuto al creditore Prisma SPV.

All'udienza del 23.9.2025 questo Giudice si riserva la decisione sull'istanza di omologa.

Tanto brevemente premesso, ritiene questo Tribunale che sussistono i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da ██████████ (come da piano aggiornato dall'OCC e depositato in data 18.7.2025).

Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della residenza dell'istante, vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che la ricorrente, attualmente inoccupata, ha debiti insoluti riferibili esclusivamente legate all'acquisto ed alla ristrutturazione della casa di abitazione.

Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento, atteso che l'istante è priva di alcun reddito mensile e, dunque, impossibilitato a pagare le rate del mutuo ipotecario.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 del CCII in quanto l'istante non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda; non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte; non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo, dall'analisi del ricorso e della documentazione allegata non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del

piano, anzi emerge che il debitore non sia in grado di adempiere le obbligazioni assunte a causa della perdita del lavoro.

In base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi l'accesso alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII, non richiede più la prova, da parte del debitore consumatore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI, ovvero la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore.

Nell'attuale assetto delineato dal CCII, come attentamente osservato dal Tribunale di Avellino nella sentenza dell'11.4.2023, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. *shock* esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave".

Quanto alla valutazione dell'alternativa liquidatoria, occorre osservare come l'istante sia proprietaria dell'immobile sito in Napoli - Quartiere [REDACTED], alla Via (catastalmente Viale) [REDACTED] n. 4 posto al [REDACTED] piano, contraddistinto con il numero interno [REDACTED], riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. [REDACTED], foglio [REDACTED], p.lla [REDACTED], sub. [REDACTED], zona catastale [REDACTED], cat. A/2, cl. 4, vani 4, R.C. euro [REDACTED]

Tale immobile è oggetto della procedura esecutiva n. [REDACTED] RGE nell'ambito della quale la prima asta è andata deserta ed il secondo esperimento di vendita, sospeso in ragione della pendenza della presente procedura da sovraindebitamento, prevedeva come prezzo base € 76.000,00 e un'offerta minima per € 57.000,00.

La attuale proposta, alla luce dei suddetti dati, si appalesa conveniente laddove offre al creditore ipotecario una somma corrispondente all'offerta minima prevista per il secondo tentativo di vendita in sede esecutiva non decurtata delle spese della procedura stessa.

Per tutte le suesposte valutazioni, in assenza di osservazioni o contestazioni sulla convenienza della proposta, nonché di opposizione da parte del creditore ipotecario a fronte del pagamento rateale previsto, il piano deve essere omologato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED] e dichiara chiusa la procedura;
manda al gestore della crisi di:

vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;

trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;

provvedere ad aprire un conto della procedura;

accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;

depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

disporre la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.

Napoli, 30.9.2025

Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara